



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4

“Lazio Meridionale – Latina”

*Servizio Idrico Integrato
Segreteria Tecnico - Operativa*

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO LOCALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione, quantificazione e corresponsione del bonus idrico integrativo locale, finalizzato a riconoscere condizioni di miglior favore, nei Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n° 4 Lazio Meridionale Latina, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale agli utenti del Servizio Idrico Integrato (SII) che versano in condizioni di disagio economico ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/r/idr, ad oggetto “Approvazione del Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati”

2. Il bonus idrico integrativo locale riconosce un ammontare aggiuntivo agli utenti ammessi al bonus sociale idrico nazionale.

3. Il presente Regolamento disciplina lo scambio delle informazioni fra i soggetti che a vario titolo concorrono all'erogazione dei bonus:

- valorizzando le sinergie operative esistenti con il bonus sociale idrico nazionale;
- riducendo gli oneri amministrativi in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo;
- riducendo gli adempimenti in capo all'utente.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni integrative previste dal presente Regolamento sono concesse **automaticamente** a tutti gli utenti domestici residenti, con un contratto di fornitura diretto o condominiale (indiretto), in condizione di disagio economico sociale, che hanno ottenuto il bonus sociale idrico nazionale, senza necessità di presentare ulteriori richieste formali.

2. Il bonus integrativo locale è riconosciuto per tutto e solo il periodo per il quale l'utente risulta presente sulla rete del Gestore del SII dell'ATO4 Lazio Meridionale Latina.

Pertanto, in caso di cessazione della fornitura idrica, il Gestore del SII dell'ATO4 Lazio Meridionale Latina nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, mentre provvede a corrispondere la quota del bonus sociale idrico nazionale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione, applicherà il bonus integrativo locale solo sui consumi effettivi alla data di chiusura.

In caso invece di attivazione di una nuova fornitura nell'ATO4 Lazio Meridionale Latina, un'utenza domestica residente in condizioni di disagio economico sociale già ammessa al bonus sociale idrico nazionale per un periodo di agevolazione in corso, potrà richiedere l'ammissione al bonus integrativo locale presentando la comunicazione di ammissione al bonus sociale idrico nazionale.



3. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:

- l'utente diretto, ovvero l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente, in condizione di disagio economico sociale;
- l'utente indiretto, ovvero, ai fini del presente provvedimento, un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale.

Articolo 3 – Periodo di valenza dell'agevolazione

1. Il periodo di valenza dell'agevolazione integrativa coincide con il periodo di valenza del bonus sociale idrico nazionale.

2. Per l'anno 2018, agli utenti interessati viene corrisposta una componente compensativa *una tantum*, pari alla quota di bonus integrativo locale con decorrenza 1 gennaio 2018 e durata fino alla data di inizio del periodo di agevolazione ordinario del bonus sociale idrico nazionale.

Articolo 4 – Rinnovo delle agevolazioni

1. Per ottenere il rinnovo in continuità del bonus idrico integrativo locale, in presenza del permanere delle condizioni per l'accesso, l'utente dovrà presentare domanda di rinnovo del bonus sociale idrico nazionale congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.

Articolo 5 – Misura delle agevolazioni

1. Per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal presente Regolamento le agevolazioni integrative potranno essere periodicamente aggiornate di norma in prossimità della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.

Articolo 6 – Finanziamento del bonus idrico integrativo locale

1. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può in nessun caso essere compensato a valere sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* nazionale istituito presso la CSEA.

2. Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali sarà attribuito alla componente di costo destinata alla copertura delle agevolazioni migliorative previste nelle determinazioni tariffarie approvate dall'Ente di governo dell'Ambito (OPsocial), e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni

1. Per gli **utenti diretti**, l'agevolazione sarà riconosciuta all'utente ammesso al beneficio nella forma di una decurtazione in bolletta, pari al valore del bonus idrico integrativo riconosciuto, dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio acquedotto.

L'erogazione del bonus in bolletta avverrà a cura del Gestore del SII con la cadenza di fatturazione prevista dall'art. 38 del RQSII, mediante l'applicazione pro quota giorno di una componente tariffaria compensativa (*b1*) contestualmente all'erogazione del bonus sociale idrico nazionale.

2. Per gli **utenti indiretti**, il Gestore erogherà un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile.

Articolo 8 – Competenze dei Comuni

1. I Comuni (o altri organismi istituzionali individuati dai Comuni) raccolgono le domande per il bonus sociale idrico nazionale, verificano la correttezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti per usufruire del bonus sociale idrico nazionale anche ai fini del bonus idrico integrativo locale, ed effettuano il caricamento dei dati su SGAt.
2. L'inserimento in SGAt dei dati richiesti per l'ottenimento del bonus sociale idrico nazionale dà diritto all'avvio della procedura per l'ottenimento anche del bonus idrico integrativo locale.
3. I Comuni sono tenuti a dare tutte le informazioni relative al bonus integrativo locale agli utenti interessati sia nella fase di presentazione della domanda del bonus sociale idrico nazionale sia in quelle successive.

Articolo 9 – Competenze dell'EGA

1. L'EGATO n°4 Lazio Meridionale Latina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, definisce l'importo degli OPsocial in corrispondenza della deliberazione dello schema regolatorio e dei suoi aggiornamenti.
2. L'EGATO n°4 Lazio Meridionale Latina controlla annualmente i dati forniti dal Gestore al 31 dicembre dell'anno precedente, indicati al successivo art. 12, punto 2. c.

Articolo 10- Competenze del Gestore

1. Il Gestore eroga agli utenti segnalati da SGAt quali titolari del bonus sociale idrico nazionale il bonus idrico integrativo locale, con le precisazioni indicate al precedente comma 2 dell'articolo 2. L'erogazione del bonus idrico integrativo locale dovrà essere contestuale e seguire le medesime modalità dell'erogazione del bonus nazionale, garantendo la tracciabilità e la separazione contabile prevista dal Testo Integrato del Bonus Sociale Idrico nazionale (TIBSI).
2. Il Gestore provvede ad inserire nei documenti di fatturazione nei quali vengano riconosciuti il bonus idrico nazionale e il bonus idrico integrativo a compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto, apposita indicazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare analogo comunicazione all'utente indiretto in occasione della corresponsione del bonus idrico integrativo locale.
3. Il Gestore, attraverso gli sportelli territoriali e attraverso il numero verde del call center, è tenuto a dare tutte le informazioni relative al bonus idrico integrativo locale agli utenti interessati che ne facciano richiesta.

Articolo 11 - Pubblicità

1. L'EGATO 4 si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifica comunicazione nel proprio sito internet e nelle bollette, nonché mediante il numero verde e gli sportelli territoriali ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.